



Tirocini: sintesi delle nuove Linee Guida

di Francesca Fazio

Il 24 gennaio scorso in sede di Conferenza Unificata, Governo, Regioni e Province autonome hanno approvato le Linee Guida sui tirocini, un documento condiviso che ha il fine di fornire una regolamentazione minima uniforme fra le Regioni. L'intesa non ha efficacia di legge, pertanto sarà operativa solo dopo che le Regioni ne avranno recepito i contenuti con un proprio provvedimento normativo. Le stesse Regioni, a questo proposito, si sono impegnate ad emanare apposita legge regionale entro sei mesi dalla approvazione delle Linee Guida. Per la fine di luglio quindi, la mappa della normativa regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento dovrebbe finalmente testimoniare la presenza di una regolamentazione regionale completa in ogni Regione italiana. C'è molto lavoro da fare: [qui la mappa ad oggi](#).

Sintesi sulle nuove Linee Guida

Campo di applicazione, tipologie e durate	Le Linee Guida NON si occupano di: a) tirocini curriculari (inseriti in percorsi scolastici e universitari); b) tirocini per la pratica professionale e per l'accesso alle professioni ordinistiche; c) tirocini transnazionali europei (es: Lifelong Learning Programme); d) tirocini per extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso; e) tirocini estivi. Ma riguardano esclusivamente: 1) Tirocini formativi e di orientamento per soggetti con titolo di studio conseguito entro e non oltre 12 mesi -> possono durare al massimo 6 mesi. 2) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro per disoccupati (anche in mobilità), inoccupati, lavoratori in regime di cassa integrazione -> possono durare al massimo 12 mesi. 3) Tirocini in favore di disabili, persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale -> possono durare fino a 24 mesi per i disabili, massimo 12 mesi per gli altri. Le linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
Divieti	Al fine di riqualificare l'istituto e di limitarne gli abusi: a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine nei

	periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso. c) divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante; d) divieto di ospitare stagisti per aziende che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio e nella medesima unità operativa.
Soggetti promotori	Servizi per l'impiego; Scuole e università statali e non abilitate al rilascio di titoli di studio/accademici con valore legale; Uffici scolastici regionali e provinciali; Centri pubblici (o altri accreditati) di formazione professionale; Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli albi; Servizi di inserimento lavorativo per disabili; Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro e autorizzazione della regione; Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i..
Soggetti ospitanti / multilocalizzati	Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. E' possibile effettuare massimo un tirocinio con il medesimo tirocinante (prorogabile entro i suddetti limiti di durata). In caso di soggetto ospitante multilocalizzato il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (e non, come prima previsto, la normativa della Regione ove il soggetto ospitante ha sede legale).
Limiti numerici	a) i soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; b) tra sei e diciannove dipendenti a tempo indeterminato: non più di due tirocinanti; c) più di diciannove dipendenti a tempo indeterminato: non più del dieci per cento.
Adempimenti	a) Promotore e ospitante sottoscrivono una convenzione di tirocinio con allegato progetto formativo. b) Il soggetto promotore deve assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi. c) Comunicazioni obbligatorie. d) Attestazione dei risultati e registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino.
Indennità di partecipazione	L'indennità è considerata congrua se pari ad almeno 300 euro lordi mensili. Se l'ospitante è una Pubblica Amministrazione deve essere rispettata la clausola di invarianza finanziaria. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta. Fiscalmente, l'indennità è assimilabile al reddito di lavoro dipendente.
Aspetti	In caso di difformità rispetto alla nuova disciplina e alla regolamentazione

sanzionatori	regionale: riqualificazione del rapporto come di natura subordinata (con sanzioni amministrative applicabili) e recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Le regioni provvederanno, nell'ambito dei propri atti, ad inserire apposite norme riguardo i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, nel rispetto delle norme nazionali in materia.
---------------------	---

Francesca Fazio
ADAPT Research Fellow

*Seguici su  @fareapprendistato.